

DIRITTO SOCIETARIO

Assemblee e Cda in remoto con emergenza Coronavirus

di Sandro Cerato

Seminario di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO E CONTINUITÀ AZIENDALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con l'emergenza Coronavirus **le assemblee e i consigli di amministrazione** possono tenersi mediante **mezzi di comunicazione** con riferimento a tutti i partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, a condizione che **nel luogo in cui è stato convocato il consiglio di amministrazione o l'assemblea sia presente il Segretario** (ovvero il Notaio in caso di assemblea straordinaria).

È quanto emerge dalla lettura della recente **Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano** emanata in data 11 marzo in relazione al contenuto del [D.P.C.M. 08.03.2020](#), secondo cui, per far fronte all'emergenza Covid 19 "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, **modalità di collegamento da remoto**".

È bene ricordare, in primo luogo, che le disposizioni del codice civile (post riforma del diritto societario del 2003) prevedono che lo **statuto delle società possa consentire che le riunioni assembleari e quelle del consiglio di amministrazione** possano tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare, l'[articolo 2370, comma 4, cod. civ.](#) dispone che "*lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea*".

Per quanto riguarda, invece, l'organo amministrativo, l'[articolo 2388, comma 1, secondo periodo, cod. civ.](#) stabilisce che "*lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione*".

Nella prassi, gli **statuti delle società che hanno inserito la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione anche mediante "mezzi di telecomunicazione"** (che si esplicitano in audio o videoconferenze) prevedono la necessità che

il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo.

In deroga a tale principio, l'indicazione contenuta nel [D.P.C.M. 08.03.2020](#), tenuto conto che è necessario in questo periodo evitare i contatti sociali e personali, consente di svolgere le riunioni assembleari e dell'organo amministrativo anche se **il Presidente ed il Segretario non si trovino nello stesso luogo** (e a prescindere dalla qualifica di tale ultimo soggetto, nel senso che l'apertura del Decreto riguarda sia le assemblee ordinarie sia quelle straordinarie).

È del tutto evidente che l'intervento dei Notai si rende quanto mai opportuno in questo periodo in cui si stanno avvicinando le **scadenze per l'approvazione dei progetti di bilancio da parte degli organi amministrativi, e, successivamente, dei bilanci da parte delle assemblee** (ferma restando la probabilità che un intervento normativo consenta uno slittamento "tout court" dei **termini ordinari di 120 e di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio previsti dalla legge).

Come noto, lo **slittamento del termine ordinario** di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ai 180 giorni è consentito solamente in presenza di una clausola dello statuto e laddove ricorrono circostanze oggettive legate alla struttura o all'oggetto della società.

La Massima in commento è sicuramente utile in quanto evidenzia che le misure contenute nel [D.P.C.M. 08.03.2020](#) superano eventuali **mancanze dello statuto** (ossia della clausola che consente le riunioni "non fisiche") ovvero clausole che richiedano la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario.

Resta ovviamente aperta la questione di prevedere dei sistemi o delle procedure che consentano di garantire una **corretta identificazione delle persone che partecipano alla riunione in remoto**, soprattutto in quelle situazioni di società con molti soci o con diversi componenti dell'organo amministrativo (per i quali non sempre si ha una conoscenza diretta).

È usuale, in questi casi, fornire al socio o al componente dell'organo amministrativo un **codice da digitare** (sul telefono o all'interno di un programma *software*) al fine di poter garantire una corretta identificazione e presenza alla riunione.

Al contrario, **nelle società "familiari"** non si presentano particolari questioni, tenendo conto che il Presidente (o il Segretario) hanno una diretta conoscenza con i componenti degli organi sociali, ragion per cui sarà più facile l'identificazione degli stessi.